

COMUNE DI AGGIUS

PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE
MODIFICA ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA
TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD.
dvh-h.**

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 29/09/2014

Con Deliberazione del C.C. del 29/09/2014 n.19 è approvato il

"REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE E PER LE TRASMISSIONI IN STANDARD. DVD-H"

- Visto il DPR 19.9.1997 n.318;
- Visto il Decreto Interministeriale 10.9.1998 n.381;
- Vista la Legge n.36 del 22.2.2001, art.8;
- Visto il D.Lgs.vo n.198 del 4.9.2002;
- Visto il D.C.P.M. dell'8.7.2003;
- Visto il D.Lgs.vo 1.8.2003 n.259;

PREMESSA

Il presente Regolamento viene adottato ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n.36 -Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici-, per disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento, il monitoraggio, la localizzazione, la delocalizzazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile o stazioni radio mobile (S.r.m.) e per le trasmissioni in standard DVD-H.

Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e stante l'assenza di una legge regionale che regoli la materia per la disciplina delle procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio comunale degli impianti per la telefonia mobile e per le trasmissioni DVB-H, attiene il monitoraggio della mappatura e del controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici, degli eventuali interventi di risanamento, di delocalizzazione e di razionalizzazione delle installazioni, tenuto conto delle pluralità delle fonti di emissione elettromagnetica.

La Legge Quadro 36/2001 in materia di limiti di esposizione, dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità ed in considerazione del preminente interesse nazionale alla *"determinazione dei criteri unitari e di normative omogenee, al fine di tutelare la salute degli individui dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.."*, non preclude ai Comuni di fissare limiti di distanza più ampi di quelli indicati nel DPCM 8.7.2003.

- Considerata la conformazione urbanistico-territoriale del Comune di Aggus, che racchiude l'area urbana antropizzata tra emergenze rocciose, con la necessità sia di contenere il più possibile il rischio di esposizione della popolazione alle emissioni, sia di consentire comunque, riguardo alle infrastrutture delle telecomunicazioni, la "copertura del territorio", occorre contemperare in un giusto equilibrio diritti ed obblighi contrapposti.

A tal fine il Comune di Aggus intende promuovere azione di sensibilizzazione con gli operatori gestori di telefonia, al fine di:

- 1) garantire la necessità di copertura di questi servizi sul territorio, in conformità alla vigente normativa, nel rispetto del servizio di preminente interesse nazionale, (proprio delle reti di telecomunicazione accessibili al pubblico, quali quelle di telefonia mobile articolo 3, 2° comma, del D.Lgs n. 259/03);
- 2) garantire la salute dei cittadini dagli impianti esistenti e di futuri impianti che s'intendono installare sul territorio comunale.

CAPO I

Finalità e campo di applicazione

ART.1 – Finalità ed obiettivi.

Il Regolamento, in attuazione del principio di "precauzione", ritenuto prioritario, il cui testo originale, recepito nel Trattato della Comunità Europea, è contenuto nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo (Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992) intende:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, e la par condicio tra i diversi gestori;
- d) salvaguardare il territorio comunale riducendo nel massimo possibile l'impatto urbanistico;
- e) utilizzare le migliori tecnologie disponibili, sia per l'installazione dei nuovi impianti che per l'adeguamento e la razionalizzazione di quelli esistenti;
- f) perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla "legge quadro";
- g) favorire la produzione ed il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per una corretta informazione verso la popolazione;
- h) addivenire alla costante concertazione tra Amministrazione e Gestori per l'intero ciclo di vita degli impianti di cui al presente Regolamento, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale e regionale ed in applicazione del Protocollo d'intesa tra ANCI e MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio base, sottoscritto a Roma il 17.12.2003;
- i) garantire il contenimento, nel massimo possibile e nel rispetto delle normative, dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, il rispetto dei limiti di esposizione statale per il conseguimento del principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/2001.

ART.2 – Campo di applicazione e definizioni.

Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio comunale ed a tutte le infrastrutture per gli impianti della telefonia mobile o Stazione radio base per le trasmissioni in standard DVB-H. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni contenute nell'art.1 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259, della Legge Quadro n.36/2001, del Decreto Interministeriale 10.9.1998 n.381 e del DCPM dell'8.7.2003.

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

- il "*Programma di sviluppo delle reti*": è il sistema di analisi e studio che ciascun Gestore propone all'Amministrazione per lo sviluppo della propria rete in un determinato anno solare;
- il "*Piano comunale di localizzazione per l'installazione degli impianti*": approvato dal Consiglio Comunale contiene l'individuazione degli impianti esistenti ed i criteri di ricerca dei siti ed aree per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni atte ad assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il

corretto insediamento degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici in conformità ai criteri di localizzazione stabiliti dal Regolamento.

CAPO II

Pianificazione e localizzazione delle installazioni

ART.3 – Pianificazione - criteri

1) Nella individuazione del sito per l'installazione degli impianti va perseguito prioritariamente l'obiettivo di minimizzare e di rendere uniforme sul territorio l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.

2) Nella programmazione di nuovi impianti deve garantirsi la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili, ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali.

3) I piani ed i programmi annuali di sviluppo delle reti, di norma ed ove possibile, danno preferenza all'insediamento degli impianti su aree ed immobili del patrimonio comunale, anche al fine di consentire al Comune l'acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare, prioritariamente in iniziative di controllo, monitoraggio, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale, anche alla luce del principio di politica ambientale "*chi inquina paga*" di cui all'art.174 del Trattato UE.

4) Il contenuto dei piani deve, inoltre, fondarsi su una adeguata attività istruttoria in ordine:

- a) al fondo elettromagnetico preesistente;
- b) alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
- c) alla possibilità di delocalizzazione di impianti;
- d) alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
- e) alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
- f) alla eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente. In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 100 m dal secondo perimetro di tutela dei beni paesaggistici individuati nel territorio comunale, così come delineate dagli strumenti di pianificazioni urbanistica vigente; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione *ex novo*, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.

5) I piani individuano gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del DCPM 8 luglio 2003, non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente Regolamento, ed in genere quelli incompatibili con la

minimizzazione e con l'esigenza di rendere uniforme l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici: di tali impianti deve disporsi la delocalizzazione in siti ritenuti più idonei e tecnicamente adeguati alle esigenze degli operatori, previo procedimento in contraddittorio con gli stessi.

6) I piani dovranno essere coerenti con la graduata individuazione nel territorio degli "ambiti" territoriali riguardo alla "sensibilità" per la tutela alla quale è finalizzato il presente Regolamento.

- a) **Ambiti sensibili di massima tutela:** centro storico con fascia di rispetto di 200 m lineari limitrofa, con massima densità di popolazione, strutture ricettive e collettive a più alta frequentazione;
- b) **Ambiti di media tutela:** zone interessate da strutture pubbliche o di uso pubblico, centri collettivi, insediamenti isolati residenziali riguardo ai quali garantire adeguata tutela;
- c) **Ambiti di ordinaria tutela:** zone extraurbane, scarsamente antropizzate, con minima e sporadica frequentazione, in cui la tutela deve essere comunque garantita con riferimento agli insediamenti esistenti ed alla tipologia di attività antropica nonché di presenze di animali da allevamento destinati al consumo umano.

ART.4 – Programma annuali di sviluppo delle reti

1) Al fine di consentire la pianificazione e la razionale distribuzione degli impianti sul territorio, nonché per assicurare il loro razionale insediamento urbanistico e territoriale, entro il 31 Marzo di ogni anno, i Gestori interessati presentano all'ufficio Tecnico Comunale il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo, nonché il programma degli impianti che intendono modificare, delocalizzare e potenziare.

2) La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude al Gestore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nel precedente atto di pianificazione, salva intesa in deroga.

3) A tal fine il soggetto gestore del servizio di telefonia mobile dovrà impegnarsi a:

a) fornire al Comune, tramite l'ufficio competente, la mappa dei siti attualmente operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento per i quali l'istanza di autorizzazione all'installazione di impianti di telefonia cellulare è in corso di istruttoria, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti non ancora definiti in siti puntuali;

b) concertare con il Comune programmi adeguati di sviluppo della rete nel rispetto dei livelli di esposizione della popolazione stabiliti dalla legge adottando tutti gli accorgimenti volti a limitare l'impatto delle stazioni radio base nell'ambito di intervento degli avanzamenti tecnologici;

c) tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della eventuale presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile;

d) essere disponibile alla preventiva intesa ex art. 86, comma 2 D.Lgs. 259/03, per la diversa localizzazione indicata dal Comune, nel rispetto dei vincoli dimensionali della stessa, qualora emerga l'oggettiva impossibilità di utilizzo dei siti indicati dal programma di sviluppo della rete (per incompatibilità di carattere tecnico, sanitario, paesaggistico, ambientale e culturale);

e) individuare, anche su indicazione del Comune, gli impianti esistenti più impattanti che necessitano di essere riqualificati mediante sostituzione con impianti meno invasivi o

con la riallocazione in siti alternativi, che garantiscano lo stesso livello di copertura e la stessa qualità del servizio;

f) condividere, attraverso l'istituzione di tavoli di concertazione con il Comune le attività finalizzate all'attuazione di campagne di informazione sui rischi eventuali connessi all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici emessi dagli impianti di stazioni radio base e simili, e sugli accorgimenti adottati per garantire la salute dei cittadini e la costante informazione alle popolazioni interessate, anche attraverso il finanziamento di mezzi e collaborazioni che si rendessero necessarie;

g) corrispondere al Comune eventuali oneri per il "degrado del corpo stradale" da destinare agli interventi di manutenzione resisi necessari a seguito degli scavi effettuati dalle società per le operazioni di installazione della rete di comunicazione radio mobile;

4) Il Comune si impegna a:

a) fornire al gestore tutte le informazioni utili ai fini dell'elaborazione del programma di sviluppo della rete, contenute nel proprio sistema informativo territoriale;

b) mettere a disposizione, ove possibile, aree ed immobili pubblici per l'installazione degli impianti di telefonia cellulare al fine di favorirne la migliore collocazione sul territorio comunale, con particolare riferimento alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei valori stabiliti dalla Legge n. 36/2001 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003;

ART.5 – Programmazione triennale.

1) Le Società di telefonia mobile operanti o che intendono operare sul territorio comunale devono presentare al Comune, collegialmente, il programma triennale di implementazione della rete di telefonia mobile, riferito all'intero territorio comunale e cioè l'insieme delle proposte relative alle installazioni di nuovi impianti, contenente la mappa completa degli impianti da realizzare e delle aree di ricerca.

2) Modifiche o integrazioni alla programmazione triennale dovranno essere comunicate tempestivamente al Comune.

3) Il Comune fornirà alle Società tutte le informazioni in proprio possesso (cartografiche, fotogrammetrie ecc.) utili a consentire la stesura di suddetti programmi.

4) Sussiste l'obbligo di riservatezza sui piani di implementazione di rete.

ART.6 – Inserimento ambientale.

1) I gestori, i costruttori, gli installatori degli impianti devono proporre la soluzione architettonica di minor impatto visivo o di migliore inserimento nell'ambiente circostante. A tale scopo, gli stessi debbono, d'intesa con il Comune, concordare le caratteristiche degli impianti, al fine di mitigare l'impatto sull'ambiente urbano ed antropico di riferimento con le migliori tecnologie reperibili sul mercato;

2) Al fine di ridurre l'impatto visivo e di facilitare le operazioni di controllo di più impianti nell'ambito comunale, fermo restando le disposizioni del presente Regolamento, si deve preferire l'installazione di più impianti, anche di Gestori diversi, i quali debbono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare sulla stessa struttura.

3) A tal fine i gestori di telefonia mobile dovranno adottare misure per la necessaria condivisione delle infrastrutture impiantistiche (tralicci, antenne, cabine, rete Enel e telefonia fissa ecc.) al fine di garantire l'ordinata distribuzione degli impianti a contenere il numero dei tralicci.

ART.7 – Criteri di localizzazione.

1) I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti di cui al presente Regolamento devono, d'intesa con il Comune, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, proporre la migliore soluzione tecnica, che riduca al massimo possibile i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altri eventuali siti alternativi.

2) Per la scelta del miglior sito non essendo la localizzazione degli impianti soggetta a divieti generalizzati, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione, dovrà tenersi conto delle caratteristiche delle diverse aree, anche in relazione ai gradi di tutela di cui all'art. 3, co. 6 del Regolamento, dando priorità alla scelta secondo il seguente ordine:

- a) aree agricole o comunque verdi non antropizzate e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salva l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
- b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;
- c) aree di rispetto stradale ed autostradale;
- d) aree cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
- e) aree di pertinenza e di rispetto degli impianti di depurazione;
- f) aree di pertinenza serbatoi idrici ed impianti acquedotto;
- g) aree interessate da cave o da impianti di recupero inerti;
- h) aree di pertinenza di stazioni rifornimento carburanti.

3) Solo se tutte le precedenti localizzazioni si dimostreranno impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi, e sempre che venga dimostrata l'assoluta impossibilità di conseguire il completamento della rete cellulare o l'efficace copertura di un'area con il segnale irradiato, si potrà individuare altra area in accordo con il Comune, salva la preclusione prevista dal presente Regolamento per le "aree sensibili" di cui al successivo art.8.

ART.8 – Divieti e limitazioni di installazione degli impianti.

- 1) E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti:
 - a) nelle aree sensibili così come definite dall'art. 9 del presente Regolamento;
 - b) nelle aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del D.Lgvo 22.1.2004 n.42 -Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio- ad eccezione delle zone indicate con le lettere b), c), f), g) e i) del medesimo articolo nelle quali l'installazione/modifica è possibile prevista l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - c) in area soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 del D.Lgvo 22.1.2004 n.42 -Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio-;
 - d) sugli immobili costituenti beni culturali ai sensi dell'art.10 del D.Lgvo 22.1.2004 n.42 -Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio-;
 - e) a meno di 100 m dal secondo perimetro di tutela dei beni paesaggistici individuati nel territorio comunale, inseriti nel vigente PUC e catalogati nei beni della Regione Autonoma della Sardegna;
 - f) a meno di 200 metri da strutture sanitarie, scolastiche e altri siti sensibili.

2) Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi, definita dall'allegato C del DPCM 08/07/2003, deve essere minore di uno; in caso contrario si deve attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nel citato allegato C fermo restando che, trasmettendo su frequenza diversa, la verifica va fatta sulle singole portanze.

Nel caso di superamenti con il concorso di contributi d'emissione dovuti a impianti di Forze Armate e Forze di Polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze espletate dal servizio.

3) I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti di pubblica utilità realizzati da altri enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.).

ART.9 – Aree sensibili

1) Per aree sensibili si intendono quelle:

- a) ricadenti nell'ambito di menzione tutela definito dall'art. 3. co. 6 del Regolamento;
- b) in cui insistono insediamenti con destinazione ad asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- c) in cui insistono ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza;
- d) in cui insistono parchi e aree per il gioco e lo sport e spazi adibiti all'infanzia in generale;

Nei suddetti siti non è consentita l'installazione di impianti di cui al presente Regolamento.

2) In prossimità di tali aree, e comunque mai a distanza inferiore a 200 m lineari dal confine dell'area, è possibile l'installazione di nuovi impianti o la modifica degli esistenti solo nel caso in cui le esigenze di copertura del territorio non possano essere altrimenti soddisfatte.

Fermo restando detto limite di distanza, dovranno comunque essere utilizzate soluzioni tecnologiche che garantiscano la salvaguardia del sito sensibile, previa dimostrazione della assoluta impossibilità di localizzazioni alternative di intesa con il Comune.

ART.10 – Censimento degli impianti.

1) Le Società di gestione dovranno fornire al Comune ai sensi del comma 8 dell'art. 86 del D.Lg.vo n.259/03 (n. 2), la descrizione di ciascun impianto installato sulla base dei Format di cui ai Decreti Ministeriali del 29/01/03 e del 22/07/03 o dei modelli "A" e "B" di cui all'allegato 13 del Decreto Leg.vo 259/03.

2) Il Comune procederà al censimento gli impianti di telecomunicazioni e quelli radiotelevisivi presenti sull'intero territorio comunale, curandone l'aggiornamento con cadenza periodica mediamente annuale.

ART.11 – Partecipazione ed informazione.

1) Il Comune assicura la divulgazione delle informazioni di cui dispone, pubblicando e diffondendo i dati raccolti sul sito internet comunale e con altri strumenti di comunicazione a propria disposizione.

2) Il Comune promuove campagne di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti e sulle misure adottate per tutelare la cittadinanza.

ART.12 – Istruttoria del Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

1) La proposta di Piano Comunale delle installazioni deve contenere l'indicazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree preferite per la collocazione dei nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione e il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione dei cui all'art.7 (e dei limiti di esposizione statali), anche ipotizzando alternative localizzazioni, privilegiando le aree non ricadenti in quelle precedentemente definite dagli artt.8 e 9 tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi Gestori.

2) Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione dei programmi annuali di sviluppo delle reti, il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Aggus, avvalendosi eventualmente di consulenti esterni di specifica esperienza nel settore, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti, richiede ai Gestori le eventuali necessarie integrazioni, anche alla luce di eventuali osservazioni pervenute, formula una proposta di Piano Comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni in standard DVB-H.

3) La proposta di Piano Comunale delle installazioni è costituita dalla relazione teorica e dagli elaborati grafici: planimetria generale con l'indicazione delle installazioni esistenti, di quelle richieste dai Gestori che si prevede di installare, di quelle che si intendono modificare, delocalizzare; corografia su scala 1/2000 o altre a scala ridotta se necessarie per meglio individuare il contesto di inserimento, con la delimitazione dei relativi siti segnata in rosso.

4) L'ufficio tecnico procede tempestivamente a pubblicizzare la proposta di Piano comunale delle installazioni mediante:

- pubblicazione per giorni 60 nell'Albo Pretorio;
- pubblicazione per giorni 60 nell'Albo Pretorio informatico del Comune;
- l'affissione di manifesti per la pubblicità della suddetta pubblicazione e l'indicazione del termine di trenta giorni dalla medesima per la presentazione di memorie e documenti, da valutare prima dell'adozione del piano, da parte di cittadini, associazioni e comitati;
- invio, a cura della Presidenza del Consiglio Comunale, della proposta di Piano di Gruppi consiliari, per l'acquisizione del parere preventivo da rendere nel termine di cui sopra;
- invio della proposta di Piano ai Gestori con l'invito ad esprimere, sempre entro il termine anzidetto, le proprie osservazioni per quanto di interesse.

5) Per gli impianti posti a confine del territorio comunale sarà opportunamente informato il Comune contermine.

ART.13 – Redazione definitiva del Piano.

1) Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del suindicato periodo di deposito, il Responsabile dell'Area Tecnica, acquisite le risultanze dell'istruttoria tecnica resa dall'ufficio tecnico competente e sentite le indicazioni dell'Amministrazione in ordine alle stesse, rassegn

al Consiglio comunale la proposta definitiva di Piano comunale delle installazioni unitamente alle osservazioni e documentazioni pervenute.

2) Il Consiglio Comunale, nei successivi trenta giorni, si esprime in via definitiva sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei Gestori ed approva il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni.

3) Il Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile e per le trasmissioni è strumento attuativo delle finalità di cui al presente Regolamento, ed avrà efficacia decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ART.14 – Delocalizzazione e riconduzione a conformità degli impianti esistenti.

1) Gli impianti esistenti in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 3, 7 e 8 debbono essere delocalizzati in altri ambiti.

2) Gli impianti esistenti in contrasto con le prescrizioni tecniche volte a minimizzare i livelli di campo elettromagnetico, contemplate nel presente Regolamento, debbono essere ricondotti a conformità con le medesime dai Gestori entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili.

ART.15 – Impianti esistenti in aree sensibili

1) In sede di approvazione del Piano Comunale delle installazioni può essere richiesta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare, di quelli installati in aree sensibili.

2) Il Comune richiede la rilocalizzazione degli impianti quando:

- a) gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento, e cioè nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione ai sensi dell'art.8, con l'eccezione dei casi previsti dall'art.9, comma 2;
- b) è accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento;
- c) in accordo con i gestori, qualora vengano individuate aree più idonee.

3) L'individuazione delle aree più adeguate alla nuova localizzazione avviene nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali e tenendo conto dei criteri per la localizzazione degli impianti disposti dal presente Regolamento comunale.

ART.16 – Termine per la richiesta di autorizzazione.

1) In difetto di presentazione di istanze, da parte dei Gestori proponenti, entro quattordici mesi dall'approvazione del Piano, è facoltà del Comune concedere il sito ad altro

Gestore, sempre che il progetto proposto sia compatibile con il piano di sviluppo della rete di quest'ultimo al fine di assicurare omogenea copertura del territorio; in tal caso il Comune dovrà darne preventiva comunicazione al Gestore proponente del sito.

CAPO III

Procedimento autorizzatorio degli impianti

ART.17 – Provvedimento autorizzatorio e comunicazione

1) Per la presentazione delle istanze di autorizzazione e per l'istruttoria delle stesse si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa vigente ed in particolare dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n.259).

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, compresi quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono subordinati al rilascio del titolo di legittimazione nelle forme e nei tempi previsti dall'art.87 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", previo parere tecnico preventivo favorevole dell'ARPA, competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti ulteriormente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge n. 361/2001, del DPCM 8 luglio 2003 e del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni.

2) Qualora gli interventi di cui al primo comma richiedano, per la loro rilevante portata di opere infrastrutturali, il rilascio dei titoli abilitativi previsti dal Titolo II della Parte I del DPR 6 giugno 2001 n. 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", la realizzazione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione è soggetta alle misure repressive e sanzionatorie contemplate dal medesimo T.U.

3) L'istanza è presentata al Comune dai soggetti abilitati in possesso dei necessari requisiti di legittimazione.

A corredo dell'istanza dovrà essere prodotta, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, la seguente documentazione:

a) titolo giuridico valido ed efficace che abiliti il gestore/operatore economico a realizzare e gestire in proprio l'impianto ovvero in nome e per conto di un terzo soggetto abilitato a norma di legge;

b) titolo giuridico vigente ed efficace attestante la disponibilità dell'immobile prescelto come sito di installazione dell'impianto;

c) elaborati tecnici progettuali dell'impianto;

d) documentazione da cui risulti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge n.36/2001 ed al DPCM 8 luglio 2003 e successive eventuali modifiche ed integrazioni misurate secondo le modalità e del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 e successive eventuali modificazioni ed integrazioni, nonché il rispetto delle norme del Regolamento e delle eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti di pianificazione approvati. A tali fini devono essere utilizzati modelli predittivi conformi alle prescrizioni delle norme CEI 211 - 7 (data di pubblicazione 2001 - 01), "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervento di frequenza 10 KHz -300 Ghz, con riferimento all'esposizione umana" e CEI 211 - 10 (data pubblicazione 2001-04).

4) Nel caso di condivisione della stessa struttura o degli stessi elementi radianti da parte di più Gestori, l'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione incombe su ciascun singolo Gestore che intenda realizzare nuovi impianti. In detta istanza devono essere indicate

le eventuali comunicazioni; inoltre ogni operatore di frequenza o di banda di frequenza deve acquisire l'apposito parere tecnico preventivo in relazione a ciascun proprio singolo progetto.

ART.18 – Termine perentorio di realizzazione.

1) Le opere soggette a dichiarazione autocertificata (autorizzazione, SCIA, DUAAP con procedura semplificata) dovranno essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di DODICI MESI dalla data di notifica o ritiro del provvedimento autorizzatorio.

2) Qualora trattasi di opere soggette a Concessione edilizia i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati nei termini di validità del medesimo permesso.

3) Nell'ipotesi di silenzio-assenso, formatosi in conformità alla normativa vigente, il termine di decadenza di cui al comma precedente decorre dalla data di formazione del medesimo.

ART.19 – Comunicazione della fine dei lavori.

L'ultimazione dei lavori di installazione degli impianti deve essere comunicata entro quindici giorni al Dipartimento Politica del Territorio del Comune, all'ARPA, al Dipartimento Provinciale Olbia Tempio e all'Azienda Asl n.2 di Olbia, per le rispettive competenze. In allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori il Gestore degli impianti deve trasmettere il verbale di collaudo in cui si attesta anche la rispondenza delle opere eseguite alle autorizzazioni accordate, con particolare riferimento alle misure di emissione elettromagnetica verificata ad inizio attività.

ART.20 – Certificato di conformità post-attivazione.

1) Entro dieci giorni dalla messa in esercizio dell'impianto il Gestore all'uopo legittimato ha l'obbligo di comunicare all'ARPA, all'Ispettorato Provinciale del Ministero delle Comunicazioni ed al Comune, la data di attivazione dello stesso in modo da consentire all'ARPA l'esecuzione di misura di post-attivazione onde verificare il rispetto dei limiti e degli obiettivi di qualità applicabili alla luce del DPCM 8 luglio 2003 e del presente Regolamento.

Nella comunicazione deve espressamente indicarsi se l'attivazione dell'impianto sia finalizzata all'esecuzione di prove tecniche, le quali non possono comunque protrarsi per oltre 30 giorni; decorso tale termine l'impianto dovrà essere condotto a regime.

I risultati di detta indagine, riportati dall'ARPA in una certificazione di conformità post-attivazione, devono essere tempestivamente comunicati al Comune interessato ed al Gestore.

2) La certificazione di conformità post-attivazione deve essere rilasciata al momento in cui l'impianto è attivo ed a regime.

CAPO IV

Monitoraggio e informazione pubblica

ART.21 – Monitoraggio.

L'Ufficio tecnico del Comune predispone annualmente di norma un calendario di monitoraggio degli impianti presenti nel territorio comunale, comprendendo anche controlli specifici in banda stretta ove ritenuto opportuno.

Sarà tenuto conto del fondo elettromagnetico, delle potenze di emissione, della vicinanza ad aree sensibili degli impianti e dei programmi annuali di monitoraggio dell'ARPA.

ART.22 – Verifica Tecnica.

1) L'Ufficio tecnico del Comune, avvalendosi dell'ARPA, del Dipartimento Provinciale di Olbia Tempio, dell'Azienda Asl n.2 di Olbia, ovvero di esperti qualificati, provvede alla verifica tecnica della conformità dell'impianto in esercizio e della veridicità delle dichiarazioni allegate dai Gestori, tramite misurazioni aggiornate del campo elettrico, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti al tempo della verifica e dei criteri e obiettivi di qualità del presente Regolamento.

2) Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo almeno con cadenza quadriennale.

Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 22 febbraio 2001 n.36 e dal DPCM 08 luglio 2003 e successive eventuali modifiche o aggiornamenti, e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal Gestore al momento della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori.

La metodologia di calcolo per la procedura di misura e valutazione dell'induzione magnetica è quella fissata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del Direttore Generale del 29 maggio 2008 e successive eventuali modifiche, aggiornamenti o sostituzioni.

3) Restano ferme le competenze della Polizia Municipale e/o del Servizio comunale preposto ai controlli dell'attività urbanistico-edilizia.

CAPO V Sanzioni

ART.23 – Sanzioni

In attesa del riordino della materia con legge o provvedimenti della Regione Sardegna, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art.16 della L. 689/1981, ogni qualvolta gli impianti di telefonia mobile e le relative emissioni non risultano conformi alla legge ed alle prescrizioni del presente Regolamento.

a) In caso di mancanza della prescritta autorizzazione o totale difformità dell'impianto rispetto alla autorizzazione assentita, si applica la sanzione amministrativa da € 3.000,00 ad € 9.000,00.

In ogni caso si dispone la sospensione o la revoca dell'autorizzazione fino alla effettiva delocalizzazione delle installazioni in un nuovo sito da individuarsi previa intesa con il Comune; in difetto di delocalizzazione entro un anno dalla intervenuta sospensione e/o revoca viene disposta la rimozione dell'impianto a spese del Gestore.

b) In caso di variazioni e modifiche all'impianto in difetto della prescritta preventiva autorizzazione si applica la sanzione da € 3.000,00 ad € 9.000,00 e, nei casi più gravi di rilevante trasformazione, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, con la rimozione immediata dell'impianto a spese del Gestore.

c) In caso di violazione dei limiti della potenza massima superiore a quella dichiarata afferente l'antenna o l'apparato si applica la sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 10.000,00.

d) In caso di omessa o inadeguata manutenzione dell'impianto si applica la sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 5.000,00.

Inoltre, fatte salve, per quanto applicabili, le sanzioni previste dal D.lvo 1.8.2003 n.259, e per le violazioni non previste espressamente dal presente articolo le sanzioni comminate dall'art.15 della Legge 22 febbraio 2001 n.36, in tutti i casi di violazione delle prescrizioni volte alla tutela della salute o dell'ambiente, ivi comprese quelle prescritte nel provvedimento di autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta dal Responsabile dell'Area Tecnica la sospensione della medesima autorizzazione, con conseguente chiusura dell'esercizio, da due a quattro mesi.

Qualora si accertino più violazioni ripetute con riferimento al medesimo impianto o con recidiva del medesimo Gestore, ai sensi dell'art.15, comma 4, della Legge 22 febbraio 2001 n.36 viene disposta la revoca della autorizzazione con la rimozione immediata dell'impianto a spese del Gestore.

Sono comunque fatte salve, per quanto applicabili, le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico dell'Edilizia) e successive modifiche.

I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai precedenti commi sono destinati, in misura del 30%, ad opere di risanamento e interventi di monitoraggio ambientale, con particolare riferimento alla prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

ART.24- Disposizioni transitorie.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni sarà predisposto in base ai programmi di sviluppo della rete da presentarsi, per l'anno in corso, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con le modalità indicate dagli articoli precedenti.

ART.25 – Accordi con i Gestori.

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art.86, comma 2, del D.Lgvo 1 agosto 2003 n.259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i Gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i Gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

ART.26 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.